

Codice A1420B

D.D. 19 novembre 2021, n. 1829

D.G.R. 1-4059 del 12.11.2021 - Programma annuale lotta contro le discriminazioni - anno 2021. Approvazione schema di Accordo con Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino per la realizzazione di una ricerca sui media regionali. Impegno di spesa 40.000,00 Euro su capitolo 179692 del bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021 e 2022.



ATTO DD 1829/A1420B/2021

DEL 19/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione ed innovazione sociale

OGGETTO: D.G.R. 1-4059 del 12.11.2021 - Programma annuale lotta contro le discriminazioni – anno 2021. Approvazione schema di Accordo con Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino per la realizzazione di una ricerca sui media regionali. Impegno di spesa 40.000,00 Euro su capitolo 179692 del bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021 e 2022.

Vista la legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 recante “*Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale*” e, in particolare, i seguenti articoli:

- l’art. 3, co. 1 prevede che la Regione intervenga prioritariamente nell’ambito del punto “g) - comunicazione”;
- l’art. 9 prevede la “Diffusione delle informazioni e comunicazione”;
- l’art. 11 “Azioni positive” prevede l’intervento “*anche nell'ambito di politiche integrate nei confronti delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione*”;
- l’art. 13, co. 1 prevede in capo al Centro regionale contro le Discriminazioni l’attività di “*monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale*”;

Vista la D.G.R. 1-4059 del 12.11.2021 con la quale si è provveduto all’approvazione del “Programma annuale lotta contro le discriminazioni” per l’anno 2021, in conformità con il “Piano triennale contro le discriminazioni anni 2018-2020”, approvato D.G.R n. 24-6870 del 18.05.2018 e prorogato con D.G.R. 1 dicembre 2020, n. 1-2431 del 1.12.2020;

Rilevato che, con la D.G.R. citata, è stato espresso atto di indirizzo rivolto alla realizzazione di una ricerca sui media volta a realizzare un monitoraggio sulle discriminazioni registrate e/o agite sul territorio piemontese, ai fini di una più coerente e efficace applicazione della norma;

A tal fine appare opportuno condurre una ricerca sperimentale sugli organi di informazione su carta stampata e su web aventi sede in Piemonte in un determinato spazio temporale e trarne indicazioni per lo sviluppo delle attività della Rete regionale contro le Discriminazioni in Piemonte, con particolare riferimento alle discriminazioni per genere e per disabilità;

Ritenuto che tale intendimento possa trovare concreto sviluppo con l'accoglimento della proposta di ricerca ricevuta in data 17/09/2021 da parte del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino, insieme all'Associazione Gi.U.Li.A. (GIornaliste Unite LIbere Autonome) che si propone di realizzare un'analisi della rappresentazione delle discriminazioni, in alcune delle sei aree (focus sui temi di genere, sulle pari opportunità e sulla disabilità) indicate dal Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea (art. 19);

Considerato che la proposta citata definisce al meglio l'intendimento congiunto e assicura la collaborazione dell'Università di Torino attraverso sue specifiche docenti competenti in materia. In particolare la referente della ricerca è la professoressa Marinella Belluati, docente di Sociologia dei processi comunicativi e culturali, co-autrice del Rapporto della Commissione Cox della Camera dei Deputati, collaboratrice dell'UE su questa materia;

Dato atto che, per la realizzazione dell'iniziativa, appare opportuno provvedere a stipulare apposito atto convenzionale con l'Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, nel quale viene specificato l'oggetto della ricerca (art. 2):

“rappresentazione delle Discriminazioni, in alcune delle sei aree (focus sui temi di genere, sulle pari opportunità e sulla disabilità) indicate dal Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea all'art. 19, sulla stampa locale piemontese, sia su carta stampata che su web. Il periodo di riferimento della ricerca è compreso tra il 1 luglio 2021 e il 31 marzo 2022. Il prodotto finale della Ricerca sarà costituito dall'elaborato statistico e dal Rapporto completo. Entrambi saranno resi pubblici e/o pubblicati sulla base di un accordo tra le parti”;

così come sono indicati oneri e competenze reciproche e, in particolare:

- art. 4: ruolo e composizione Comitato di indirizzo;
- art. 5: contributo regionale quantificato in euro 40.000,00 da erogarsi in due tranches:
 - la prima, pari al 50%, in seguito alla sottoscrizione del presente Accordo;
 - la seconda dopo la presentazione dell'Elaborato finale con allegato il Rendiconto delle spese sostenute.

Dato atto che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 disciplina gli accordi tra amministrazioni pubbliche prevedendo espressamente che *“le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;*

Dato atto che la spesa complessivamente prevista di euro 40.000,00 trova copertura:

- per euro 20.000,00 sul capito di spesa 179692 (MS 12 PR 1204) per l'annualità 2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
- per euro 20.000,00 sul capito di spesa 179692 (MS 12 PR 1204) per l'annualità 2022 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023;

Ritenuto di procedere, pertanto, con l'approvazione dello schema di accordo allegato facente parte integrante della presente determinazione e, conseguentemente, ad avvenuta sottoscrizione dello stesso, a procedere con la liquidazione della prima tranche del contributo previsto;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- il D. Lgs n. 165/2001 s.m.i. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la L.R. n. 23/2008 s.m.i. Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
- il D. lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale;
- la Legge regionale di bilancio n. 8 del 15/04/2021, Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- la D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021 recante Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.»;
- la DGR n. 28-3386 del 14.6.2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023";
- la D.G.R. 1-4059 del 12.11.2021, L.R. n. 5/2016. "Approvazione Programma annuale lotta contro le discriminazioni, anno 2021, in conformità con il Piano triennale contro le discriminazioni anni 2018-2020, approvato D.G.R. n. 24-6870 del 18.05.2018 e prorogato con D.G.R. 1 dicembre 2020, n. 1-2431 del 1.12.2020. Spesa complessiva di euro 209.500,00 bilancio 2021-2023";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. n. 241/1990; LR n. 5/2016; LR n. 8/2021; DGR n. 1-4059 del 12.11.2021

DETERMINA

1) di approvare lo schema di Accordo tra Regione Piemonte e Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino inerente la Ricerca "Rappresentazione delle Discriminazioni in alcune delle sei aree (focus sui temi di genere, sulle pari opportunità e sulla disabilità) indicate dal Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea all'art. 19", allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi della D.G.R. 1-4059 del 12.11.2021.

2) di impegnare la spesa complessiva di euro 40.000,00 sul capitolo 179692 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, di cui euro 20.000,00 nell'annualità 2021 ed euro 20.000,00 nell'annualità 2022, a favore dell'Università di Torino (cod. ben. 85459) per la la Ricerca "Rappresentazione delle Discriminazioni in alcune delle sei aree (focus sui temi di genere, sulle pari opportunità e sulla

disabilità) indicate dal Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europeo all'art. 19".

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3) di procedere con la liquidazione della prima tranche del contributo previsto pari a euro 20.000,00 in favore di: Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società - C.F. n. 80088230018.

Dirigente Responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Milanese.

Il presente provvedimento è soggetto ad "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D. Lgs. 33/2013,

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti e
inclusione, progettazione ed innovazione sociale)
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanese

Allegato

ACCORDO

TRA

La REGIONE PIEMONTE, con sede legale in TORINO, Piazza Castello n. 165 – CAP 10122, P. IVA 02843860012, legalmente rappresentata, ai fini del presente atto, dal dott. Livio Tesio, Vide Direttore Sanità e Welfare, munito degli occorrenti poteri per la sottoscrizione del presente accordo, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione Piemonte in Piazza Castello 165, 10122 TORINO;

E

l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società (di seguito denominato Dipartimento), C.F. n. 80088230018, rappresentato da:

a) prof. Francesco Ramella –Direttore del Dipartimento di Culture, Politica e Società nato a Firenze il 14/11/1962, individuato ai sensi dell'art. 66 –comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettoriale n. 3106 del 26/09/2017, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di dipartimento del 21/10/2021;

b) dott.a Antonella Trombetta - Direttrice della Direzione Ricerca e Terza missione, nata a Torino (TO) il 6/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettoriale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del Accordo, entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Culture, Politica e Società nel seguito denominati collettivamente “Parti”;

Premesso che

La Regione Piemonte e l'Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società hanno interesse ad avviare una collaborazione.

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 disciplina gli accordi tra amministrazioni pubbliche prevedendo espressamente che “le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante della presente, la Regione Piemonte e l'Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, con il presente Accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'Accordo.

Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano reciprocamente ad instaurare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica per iniziative riguardanti attività di ricerca scientifica sul tema della rappresentazione di genere e dell'abilismo nell'informazione locale.

Le Parti, con il presente Accordo, intendono quindi definire i contenuti della cooperazione e le relative modalità di attuazione nell'ambito delle attività di ricerca su indicati.

Le Parti dichiarano, altresì, l'interesse congiunto ad attuare forme di collaborazione volte alla creazione di strumenti di monitoraggio dell'informazione locale.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca.

Le Parti concordano di investire congiuntamente nel conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca. In particolare, le Parti concordano nel produrre una Ricerca che abbia come obiettivo la rappresentazione delle Discriminazioni, in alcune delle sei aree (focus sui temi di genere, sulle pari opportunità e sulla disabilità) indicate dal Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea all'art. 19, sulla stampa locale piemontese, sia su carta stampata che su web. Il periodo di riferimento della ricerca è compreso tra il 1 luglio 2021 e il 31 marzo 2022. Il prodotto finale della Ricerca sarà costituito dall'elaborato statistico e dal Rapporto completo. Entrambi saranno resi pubblici e/o pubblicati sulla base di un accordo tra le parti, proposto dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4, co. 3 del presente Accordo.

Articolo 3 – Modalità e luogo della Ricerca.

Per l'attività oggetto del presente Accordo le Parti metteranno a disposizione, nelle rispettive sedi, i propri locali, le attrezzature e il materiale scientifico, nei limiti della disponibilità, per lo svolgimento delle attività pertinenti al presente Accordo.

Articolo 4 - Responsabili dell' Accordo e Comitato di Indirizzo

La Regione Piemonte indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il dott. Osvaldo Milanese, dirigente del Settore competente.

Il Dipartimento indica quale proprio referente e responsabile per il presente Accordo la prof.ssa Marinella Belluati.

Entrambi compongono il Comitato di Indirizzo della Ricerca che approva il programma di attività e risolve tutte le eventuali questioni che durante la ricerca si ponessero. Il Comitato è integrato da Stefanella Campana in rappresentanza dell'Associazione Gi.U.Li.A. (Giornaliste Unite Libere Autonome) e del Settore regionale Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale.

Articolo 5 - Contributo

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo la Regione trasferirà al Dipartimento l'importo complessivo di Euro 40.000,00(quarantamila) da considerare l lordo di ogni onere, a titolo di contributo per le spese effettivamente sostenute in due tranches:

-la prima, pari al 50%, in seguito alla sottoscrizione del presente Accordo;

-la seconda dopo la presentazione dell'Elaborato finale con allegato il Rendiconto delle spese sostenute.

A completamento delle attività sarà cura del Dipartimento trasmettere all'Ente insieme al Rendiconto, nonché una relazione finale sulle attività realizzate.

Non sono previste spese generali e l'intero ammontare del contributo dovrà necessariamente essere rendicontato.

Articolo 6 - Durata

Il presente Accordo si intende stipulato con validità a far data dal giorno di sottoscrizione congiunta delle Parti o comunque a far data dal giorno di sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria e terminerà il 31 luglio 2022

La durata del presente Accordo potrà essere prorogata sulla base di un accordo scritto delle Parti, ove ciò sia reso necessario per il completamento delle attività previste.

Articolo 7 – Uso segni distintivi e marchi

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente Accordo, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul marchio e segni distintivi medesimi.

Art. 8 – Riservatezza

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti, attraverso i Responsabili della Ricerca, si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori per tutta la durata del presente Accordo, e per un periodo di cinque anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

a) a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;

b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e ad attuare ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;

c) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e ad attuare ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;

d) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Accordo;

e) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salvo le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;

f) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

g) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 9 – Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

1 Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.

2 Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

3 Le parti e per esse i responsabili scientifici hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

4 Le parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 10 – Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per la Regione Piemonte:

Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare,

Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale

Via Bertola 34 - 10122 Torino

tel. 011/4325505

Email: antidiscriminazioni@regione.piemonte.it

Per l'Università:
Dipartimento di Culture, Politica e Società.
Lungo Dora Siena 100 -10153 Torino
tel. 011/6705885
email: alberto.giuranna@unito.it ; ricerca.cle@unito.it

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Articolo 11 -Trattamento dei dati personali.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR).

Le Parti si danno reciprocamente atto di assumere il ruolo di titolari autonomi.

In attuazione della normativa vigente, l'Università degli Studi di Torino ha adottato con D.R. 870 del 4 marzo 2019, il nuovo regolamento interno in materia di protezione dei dati.

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo, ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR, ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Il titolare dei trattamenti dei dati personali per il Dipartimento è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8, 10124 Torino. Il legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali –RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer-DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unito.it

Per la Regione Piemonte, Il Responsabile della protezione dei dati personali –RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer-DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@regione.piemonte.it

Articolo 12 – Diritti di proprietà.

I diritti di proprietà intellettuale e industriale spettano congiuntamente alla Regione Piemonte e all'Università.

Articolo 13 - Legge applicabile e Controversie.

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torino quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Accordo.

Art. 14 - Facoltà di recesso.

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, ovvero di recedere consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno due mesi, mediante comunicazione scritta da inviare a cura della parte interessata tramite P.E.C.

Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per l'avvenire non potendo incidere sulla parte di Accordo già eseguita. 7

Art. 15 – Registrazione e spese.

Il presente Accordo è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Le spese relative al bollo sono a carico del Dipartimento e verranno assolte in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75), come previsto dall'art. 15 del DPR 24/10/72 n. 642.

Articolo 13 – Firma digitale.

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i.

Torino, li _____

PER LA REGIONE PIEMONTE
IL VICE DIRETTORE DIREZIONE SANITA' E WELFARE
dott. Livio Tesio

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI CULTURE POLITICA E SOCIETÀ'
prof. Francesco Ramella

DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE
dott.sa Antonella Trombetta
